



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO SULL'USO DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE, DEL
DISTINTIVO DEL SINDACO E DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.**

INDICE

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

CAPO II

STEMMA

- ART. 3 - DESCRIZIONE DELLO STEMMA
- ART. 4 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

CAPO III

GONFALONE

- ART. 5 - GONFALONE
- ART. 6 - LUOGO DI CUSTODIA DEL GONFALONE
- ART. 7 - USO DEL GONFALONE
- ART. 8 - PRESENZA DEL GONFALONE
- ART. 9 - COLLOCAZIONE DEL GONFALONE
- ART. 10 - CERIMONIE RELIGIOSE
- ART. 11 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI
- ART. 12 - PORTA GONFALONE E SCORTA

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

- ART. 13 - DISTINTIVO DEL SINDACO

CAPO V

LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ART. 14 - DISTINTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CAPO VI

BANDIERE

- ART. 15 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 17 – NORME DI RINVIO

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare l'uso dello stemma, del gonfalone, in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, nonché delle bandiere, della fascia tricolore, distintivo del Sindaco, e della fascia del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 2

Contenuto

1. Il presente Regolamento è stato predisposto, in esecuzione dell'art. 3 dello statuto del Comune, e avuto riguardo alle disposizioni normative contenute nelle leggi disciplinanti l'utilizzo delle bandiere nazionale, dell'Unione Europea e regionale.

CAPO II

STEMMA

Art. 3

Descrizione dello Stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma civico.
2. Lo stemma di Calatabiano è costituito da: *troncato: nel primo campo di cielo, al castello diruto, fondato su un monte, il tutto al naturale; nel secondo, d'azzurro, a cinque crocette d'oro poste in croce.*

Art. 4

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sul bollo circolare, che identifica e certifica l'autenticità degli atti, con al centro lo stemma ed in corona la scritta " Comune di Calatabiano";
- sulla carta e sugli atti di ufficio;
- sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
- sui manifesti pubblici;
- sugli inviti diramati dal Comune di Calatabiano;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune di Calatabiano;
- sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie o su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

2. La riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, da parte di associazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del competente ufficio, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
3. Il legale rappresentante dell'associazione, ente, società, persona fisica o giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda accompagnata da una relazione illustrativa ove dimostri l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma. Il Sindaco provvede a notificare all'associazione, ente, società, persona fisica o giuridica richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale.
4. L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello stemma comporterà l'immediata revoca della concessione in uso dello stesso.

CAPO III GONFALONE

Art. 5 Gonfalone

1. Il gonfalone è l'emblema ufficiale storico del Comune, racchiudendo in sé i colori, la cultura, la storia del paese.
2. Il gonfalone del Comune di Calatabiano è stato regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma il 19 novembre 1935.
3. Esso è rappresentato da un: *drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma civico, con l'iscrizione centrata in argento "COMUNE DI CALATABIANO". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune, e sul gambo ha inciso il nome. La cravatta e i nastri tricolorati dai colori nazionali sono frangiati d'argento.*

Art. 6 Luogo di custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito presso la residenza comunale - ufficio di gabinetto del Sindaco, su asta a terra, in prossimità della scrivania, accompagnato dalla bandiera italiana, europea e regionale.

Art. 7 Uso del gonfalone

1. L'uso del gonfalone, emblema ufficiale e storico del Comune, la sua esposizione nella sede municipale e l'intervento della Rappresentanza civica del gonfalone stesso, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle contenute nell'attuale legislazione sull'uso della bandiera nazionale, in quanto applicabili.

2. Nelle cerimonie ufficiali, che si svolgono all'interno della Casa Municipale, il gonfalone è esposto accompagnando le bandiere italiana, regionale ed europea.

Art. 8 Presenza del gonfalone

1. La presenza del gonfalone, che deve sempre essere accompagnata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità, quali:
 - giornate della memoria;
 - 25 aprile - anniversario della liberazione;
 - 1 maggio - festa del lavoro;
 - 2 giugno - festa della repubblica;
 - 4 novembre - festa dell'unità d'Italia e delle forze armate;
 - 23 aprile - Santo patrono;
 - terza domenica di maggio - Santo protettore;
 - festa del Corpus Domini;
 - cerimonie ufficiali di altri Enti in cui il Comune sia invitato formalmente a presenziare;
 - riunioni del Consiglio Comunale;
 - inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale;
 - manifestazioni promosse da associazioni ed enti vari, con il patrocinio del Comune o, comunque, richiedenti la partecipazione dell'Ente;
 - funerali di amministratori e su decisione del Sindaco, di ex amministratori pubblici, cittadini benemeriti e personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico o religioso per la nazione, per la regione, per la provincia o per il paese. La partecipazione del gonfalone deve essere, comunque, autorizzata dalla famiglia del defunto.
2. Per altre manifestazioni la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta con decisione del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 9 Collocazione del gonfalone

1. Nelle cerimonie civili il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenza il gonfalone delle Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a quest'ultima.

Art. 10

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Regione, Provincia (dall'altro lato dell'altare) e, alternativamente, alle altre bandiere. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.

Art. 11

Processioni religiose e cortei funebri

1. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza, come previsto al precedente art. 9, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri il gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero.

Art. 12

Porta gonfalone e scorta

1. Il gonfalone sarà portato da personale ausiliario in uniforme e scortato da due agenti di polizia municipale in alta uniforme.
2. In casi eccezionali il gonfalone potrà essere portato da persona estranea al personale comunale, designata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, ma sempre scortato da agenti di polizia municipale in alta uniforme.
3. Il gonfalone sarà sempre accompagnato dal Sindaco o altro Amministratore, che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

Art. 13 Distintivo del Sindaco

1. Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o dall'Amministratore che lo rappresenta.
3. L'uso della fascia tricolore è riservato al Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo dal Vice-Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 14 Distintivo del Presidente del Consiglio

1. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore rosso-blu con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio ed, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se anch'egli impossibilitato, ad un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie.
3. L'uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui al presente regolamento.

CAPO VI BANDIERE

Art. 15

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. Le bandiere sono esposte in corrispondenza dell'orario di ufficio. In ogni caso, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate prima del tramonto. L'esposizione, nelle ore notturne, è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato. Esse sono fissate allo stesso livello, collocando, al centro, la bandiera italiana; alla destra, la bandiera europea ed, alla sinistra, quella regionale.
2. La bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea sono obbligatoriamente esposte:
 - durante le consultazioni elettorali, all'esterno dei seggi elettorali;
 - in occasione delle sedute consiliari, all'esterno delle sedi in cui il consiglio comunale si tiene;
 - in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale, previa espressa disposizione od autorizzazione governativa.
3. La bandiera regionale è esposta obbligatoriamente:
 - il 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;
 - il 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;
 - su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
 - in occasione delle riunioni del Consiglio comunale;
 - in occasione delle riunioni della Giunta comunale.
4. La bandiera regionale ha la precedenza sul gonfalone del Comune.
5. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

6. In segno di lutto, le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta, con, all'estremità superiore, due strisce di velo nero.
7. Responsabile alla verifica della corretta esposizione della bandiera è il Responsabile del servizio affari generali.
8. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dignitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso. Non possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo né su di esse, né sul pennone che le reca.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso ed, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Responsabile dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è il Responsabile del servizio affari generali il quale assicurerà, in oltre, il buono stato di conservazione del gonfalone e delle bandiere, predisponendo eventuali interventi di pulizia o di restauro, qualora se ne presentasse la necessità.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi e circolari nazionali e regionali sull'ordinamento dei Comuni.